

Sent. n. 59/2023 pubbl. il 20/10/2023

Rep. n. 81/2023 del 20/10/2023

Cilow. 1555/2023

n° 11/2023 L.C.



TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dott. Federico Pani                    | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro                  | Giudice         |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice         |

ha emesso la seguente

SENTENZA  
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui  con l'avv. Gianni Bertuccini, ha presentato «istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento» volta «all'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed all'omologazione del relativo piano, prevedente la liquidazione dei beni nei confronti del ricorrente», con contestuale richiesta di misure protettiva ai sensi dell'art. 70 CCII;

richiamato il provvedimento interlocutorio con il quale il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha invitato il ricorrente a precisare l'oggetto dell'istanza;

letta la successiva memoria mediante la quale la parte ricorrente ha precisato di voler chiedere l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni;

letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott.ssa Carla Giani e dott.ssa Monica Grazzini);

visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; invero, la società della quale il ricorrente risultava socio illimitatamente responsabile è stata cancellata nel 2016;
- b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo

[1]



della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei liquidatori.

4. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore (in particolare per quanto attiene alla posizione della , non iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII), occorre prendere posizione sulla esegesi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202».

Deve rammentarsi che l'art. 356 CCII prevede, al primo comma, che «è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza [...]».

Secondo una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 11 maggio 2023; Trib. Salerno 10 luglio 2023, entrambi in *Diritto della Crisi*; Trib. Siena 17.7.2023, inedito), il coordinamento delle due disposizioni si realizzerebbe concludendo che, siccome l'art. 356 CCII ha portata generale, laddove un professionista che ha svolto le funzioni di OCC non risulti iscritto nell'Albo di cui alla disposizione da ultimo richiamata, egli (o ella) non possa essere nominato liquidatore (e, dunque, in sostanza, ricorrerebbe uno dei «giustificati motivi» ex art. 270 CCII per la sua sostituzione).

Ebbene la tesi non pare persuasiva a questo Collegio, che ritiene preferibile l'opposto orientamento (seguito, a quanto consta, da Trib. Vicenza, 8.6.2023, reperibile nella Rivista già citata).

Ciò, invero, perché l'art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, fa esclusivo riferimento all'elenco dei gestori di cui al d.m. 202/2014.

Secondo la tesi che qui non si condivide il legislatore avrebbe prescritto (in modo invero bizantino) che laddove il professionista non sia iscritto all'Albo di cui all'art. 356, il Tribunale debba nominare un professionista diverso da quello scelto dall'OCC ma – si badi bene – non già (come parrebbe ovvio) scegliendolo all'interno dell'Albo ex art. 356 CCII, bensì all'interno dell'elenco di cui al d.m. n. 202/2014 (sotto l'implicito ulteriore requisito, risultante dall'applicazione generale dell'art. 356 CCII, che il professionista nominando sia iscritto all'Albo nazionale).

Sembra allora decisamente preferibile (siccome costituente piana lettura delle norme) concludere che il legislatore abbia inteso porre come unico requisito per la nomina a Liquidatore nella procedura qui in esame l'iscrizione all'elenco di cui al d.m. n. 202/2014. D'altra parte, neppure l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) fanno riferimento all'albo di cui all'art. 356, limitandosi a prevedere che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga «tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202».

Al contrario, il richiamo all'art. 356 CCII è invece presente nelle norme sulle procedure concorsuali maggiori:

- l'art. 125 CCII, che si occupa della nomina del Curatore nella liquidazione giudiziale,



stabilisce che «il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358»;

- gli artt. 92 e 114 CCII, che si occupano del Commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, richiamano espressamente l'art. 125, il quale – come appena visto – rimanda all'art. 356 CCII;

- l'art. 301, in materia di nomina del Commissario liquidatore nella LCA, stabilisce che «si applicano gli articoli 356 e 358».

D'altra parte, seguendo la tesi opposta a quella accolta in questa sede, si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui per svolgere attività di gestione delle procedure minori sia prevista una doppia iscrizione e dunque dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti per le procedure maggiori.

Si deve quindi concludere che l'art. 356 CCII intenda riferirsi alle sole procedure concorsuali "maggiori", così rendendo l'antinomia soltanto apparente (ossia intercorrente tra le disposizioni e non già tra le norme).

Alla luce di quanto precede possono nominarsi, quali liquidatori, i gestori nominati dall'OCC.

Ai liquidatori competeranno tutti gli adempimenti previsti dal CCII, ivi compresa la formazione del passivo ai sensi dell'art. 273 CCII. A tale riguardo, preme puntualizzare che sia la sussistenza del diritto che la misura del compenso spettante ai professionisti incaricati (avvocato e *advisor*), indicato nella tabella delle passività del ricorso ma non analizzato nella relazione dell'OCC, andrà debitamente valutato dai gestori, tenuto conto della quantità e del pregio dell'attività svolta.

5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

Deve infine precisarsi, quanto alle richieste misure protettive, che il divieto di iniziare o proseguire azione esecutive o cautelari costituisce effetto *ex lege* dell'apertura della procedura.

Inoltre, sebbene i gestori nella loro relazione abbiano ritenuto «*opportuno che, in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, il Giudice autorizzi il liquidatore all'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria*», deve farsi presente che l'articolo richiamato – diversamente dall'art. 49 CCII per il caso della liquidazione giudiziale – non enuncia un simile potere.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori la **dott.ssa dott.ssa CARLA GIANI** e **dott.ssa MONICA GRAZZINI**;

[3]



- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori;
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023

**Il Presidente est.**

*Dott. Federico Pani*

20/10/2023.  


